

DELIBERA N. 27 DEL 22 LUGLIO 2026

Oggetto: Presa d'atto e recepimento della Risoluzione n. 1/2026 del Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Co.re.com. recante "Atto di indirizzo interpretativo e operativo sulla programmazione annuale, sulla destinazione funzionale e sull'utilizzo delle risorse AGCOM assegnate ai Co.re.com. per l'esercizio delle funzioni delegate".

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la delibera AGCOM n. 52/99/CONS, recante indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera AGCOM n. 53/99/CONS, recante regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria, e in particolare l'art. 3, c.1, lett. A) n. 10;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 14 dicembre 2022, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com, di cui si è preso atto con delibera di Comitato n. 8 del 21 febbraio 2023, autorizzandone la firma;

PREMESSO CHE

- il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Co.re.com. costituisce sede stabile di raccordo, confronto e proposta tra i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali per le comunicazioni, nel rispetto dell'autonomia ordinamentale di ciascun Comitato;
- nella seduta del 26 giugno 2026 il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Co.re.com. ha approvato la Risoluzione n. 1/2026, recante "Atto di indirizzo interpretativo e operativo sulla programmazione annuale, sulla destinazione funzionale e sull'utilizzo delle risorse AGCOM assegnate ai Co.re.com. per l'esercizio delle funzioni delegate", trasmessa all'Ufficio con nota prot. n. 17174 del 16 luglio 2026;
- la citata risoluzione ha natura di atto di indirizzo interpretativo e operativo e non sostituisce le deliberazioni dei singoli Comitati, non modifica le leggi regionali istitutive, non incide sui regolamenti interni dei Co.re.com., né sulle Convenzioni vigenti;
- l'articolo 11 della medesima risoluzione prevede che ciascun Presidente possa sottoporla al proprio Comitato per le valutazioni di competenza e che ogni Comitato, nella propria



*Consiglio regionale
della Calabria*



autonomia, possa recepirla, integrarla, modificarla o non adottarla secondo il proprio ordinamento interno;

CONSIDERATO CHE

- i principi contenuti nella Risoluzione n. 1/2026 sono finalizzati a promuovere una linea interpretativa e applicativa uniforme nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM ai Co.re.com., con particolare riferimento alla programmazione delle attività, alla destinazione delle risorse assegnate, alla gestione delle economie, alle spese di personale e alle correlate procedure amministrativo-contabili;
- la predetta Risoluzione individua, quale principio generale di corretta amministrazione delle risorse trasferite da AGCOM, la necessità che la destinazione funzionale delle stesse sia previamente determinata dal Comitato mediante apposita deliberazione escludendo la possibilità di imputare spese a tali risorse in assenza di una preventiva determinazione del Co.re.com. competente;
- la stessa raccomanda l'adozione annuale, da parte dei singoli Co.re.com., di una specifica deliberazione concernente il programma delle attività relative alle funzioni delegate, i capitoli di entrata e di spesa, la destinazione delle risorse AGCOM, l'eventuale fabbisogno di personale, le economie, i residui e le eventuali variazioni o rimodulazioni delle risorse medesime;
- i contenuti della Risoluzione risultano coerenti con le finalità istituzionali del Co.re.com. Calabria e appaiono meritevoli di considerazione quali principi di indirizzo e orientamento dell'attività del Comitato;

RITENUTO CHE

- appare opportuno prendere formalmente atto del contenuto della Risoluzione n. 1/2026 del Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Co.re.com., quale documento di indirizzo e approfondimento istituzionale elaborato nell'ambito delle funzioni di raccordo e coordinamento tra i Comitati regionali per le comunicazioni;
- appare altresì opportuno recepirne i contenuti e i principi ispiratori, quali criteri di riferimento per l'esercizio delle funzioni delegate e per la programmazione e l'utilizzo delle risorse AGCOM assegnate al Co.re.com. Calabria, nel rispetto della normativa vigente, dell'Accordo Quadro, della Convenzione in essere con AGCOM e delle competenze degli organi e degli uffici regionali;

DATO ATTO

del verbale dell'odierna seduta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto nella parte afferente al punto in oggetto;

VISTA ed esaminata la proposta del responsabile del procedimento, nonché la relazione predisposta dall'ufficio e acquisito dal Dirigente della Struttura il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico-amministrativa-procedurale del presente atto;

Per le considerazioni, motivazioni e finalità in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

DELIBERA

- di prendere atto della Risoluzione n. 1/2026 del Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Co.re.com., recante "Atto di indirizzo interpretativo e operativo sulla programmazione annuale, sulla destinazione funzionale e sull'utilizzo delle risorse AGCOM assegnate ai Co.re.com. per l'esercizio delle funzioni delegate", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- di recepire i contenuti e i principi enunciati nella citata Risoluzione n. 1/2026 e di assumerli quali criteri di indirizzo per l'esercizio delle funzioni delegate e per la programmazione e l'utilizzo delle risorse AGCOM assegnate al Co.re.com. Calabria, con particolare riferimento ai principi della preventiva deliberazione del Comitato quale presupposto per l'impiego delle predette risorse e della programmazione annuale delle attività e delle relative risorse.
- di demandare al Direttore della Struttura di supporto al Co.re.com. Calabria gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento e di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul sito istituzionale del Co.Re.Com. Calabria.

Reggio Calabria, 22 luglio 2026

Il Segretario del Co.Re.Com.
F.to Pasquale Petrolo

Il Presidente del Co.Re.Com.
F.to Fulvio Scarpino

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

RISOLUZIONE N. 1/2026

Atto di indirizzo interpretativo e operativo sulla programmazione annuale, sulla destinazione funzionale e sull'utilizzo delle risorse AGCOM assegnate ai Co.re.com. per l'esercizio delle funzioni delegate

Il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni è riunito in data , presso , con la partecipazione dei Presidenti dei Co.re.com. indicati nel verbale della seduta;

premesso che il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Co.re.com. costituisce sede stabile di raccordo, confronto, proposta e indirizzo tra i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali per le comunicazioni, nel rispetto dell'autonomia ordinamentale di ciascun Comitato, delle rispettive leggi regionali istitutive, dei regolamenti interni e delle Convenzioni vigenti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

precisato che il presente atto non ha natura provvedimentale nei confronti dei singoli Co.re.com., delle Regioni, delle Province autonome, dei Consigli regionali o degli uffici amministrativi presso cui i Comitati sono incardinati;

precisato altresì che il presente atto costituisce risoluzione di indirizzo interpretativo e operativo, adottata dal Coordinamento nazionale nell'esercizio della propria funzione di raccordo istituzionale, al fine di promuovere una linea applicativa uniforme, prudente e coerente in materia di gestione delle risorse assegnate dall'AGCOM per l'esercizio delle funzioni delegate;

ritenuto opportuno trasmettere la presente risoluzione ai singoli Comitati affinché ciascuno, nella propria autonomia, possa valutarne il recepimento mediante apposita deliberazione del Comitato, secondo il rispettivo ordinamento interno;

Visti

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare l'art. 1, comma 13, nella parte in cui prevede che l'Autorità si avvalga dei Comitati regionali per le comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità medesima per le esigenze di decentramento sul territorio;
- la delibera AGCOM n. 52/99/CONS, recante indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;
- la delibera AGCOM n. 53/99/CONS, recante regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;
- la delibera AGCOM n. 203/18/CONS, e successive modificazioni, in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- la delibera AGCOM n. 427/22/CONS, con la quale è stato approvato l'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni;

- l'Accordo Quadro 2023 concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni;
- le Convenzioni vigenti tra l'AGCOM e i singoli Co.re.com., stipulate in attuazione dell'Accordo Quadro;
- la delibera AGCOM n. 332/23/CONS, recante approvazione del Regolamento concernente le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui all'art. 5, comma 2, dell'Accordo Quadro;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 4, nella parte in cui distingue le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- le leggi regionali istitutive dei singoli Co.re.com.;
- i regolamenti interni dei singoli Co.re.com.;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità delle Regioni, delle Province autonome e dei Consigli regionali presso cui i Co.re.com. sono incardinati;

Considerato

che i Co.re.com. non sono meri uffici amministrativi dell'ente regionale o consiliare presso cui sono incardinati, ma organi dotati di una specifica funzione istituzionale, regionale quanto alla collocazione ordinamentale e funzionale rispetto all'AGCOM quanto all'esercizio delle funzioni delegate;

che le risorse assegnate dall'AGCOM ai Co.re.com. hanno causa giuridica specifica nell'esercizio delle funzioni delegate e delle attività ad esse connesse;

che tali risorse, pur transitando nei bilanci delle Regioni, delle Province autonome o dei Consigli regionali secondo le rispettive discipline contabili, non assumono natura di risorse indistinte, generiche o liberamente disponibili dell'ente presso cui il Comitato è incardinato;

che l'iscrizione contabile nel bilancio dell'ente non muta la destinazione funzionale delle risorse AGCOM;

che la destinazione funzionale delle risorse AGCOM deve essere previamente determinata dal Comitato competente, mediante apposita deliberazione;

che il capitolo di bilancio costituisce lo strumento tecnico-contabile di imputazione e tracciabilità, ma non sostituisce la deliberazione del Comitato quale presupposto istituzionale della spesa;

che gli uffici amministrativi competenti mantengono le attribuzioni contabili, procedimentali e gestionali proprie dell'ordinamento dell'ente, ma le esercitano, per quanto riguarda le risorse AGCOM, esclusivamente in attuazione delle deliberazioni del Comitato;

che l'atto amministrativo-contabile degli uffici, comunque denominato dal rispettivo ordinamento interno, non può determinare autonomamente la destinazione delle risorse AGCOM, ma può soltanto dare attuazione alla deliberazione del Comitato;

che l'Accordo Quadro e le Convenzioni vigenti prevedono la comunicazione annuale all'AGCOM del programma delle attività relative alle funzioni delegate;

che la comunicazione annuale del programma delle attività costituisce presidio preventivo di conoscibilità, coerenza e verifica dell'esercizio delle funzioni delegate;

che il programma annuale delle attività deve essere deliberato dal Comitato e deve contenere, in modo coerente e verificabile, le attività previste, le funzioni delegate interessate, le risorse AGCOM destinate, i capitoli di entrata e di spesa e l'eventuale fabbisogno di personale connesso all'esercizio delle funzioni delegate;

che la relazione annuale sull'attività svolta non può sanare ex post spese non previamente deliberate, ma deve essere coerente con il programma annuale delle attività preventivamente deliberato dal Comitato e comunicato all'AGCOM;

che le somme non utilizzate, le economie, i residui e le eventuali quote reiscritte devono conservare il vincolo funzionale originario, salvo diversa disciplina convenzionale o diversa determinazione espressa dell'Autorità;

che anche le spese correlate al fabbisogno di personale, ove poste a carico delle risorse AGCOM nei limiti dell'Accordo Quadro, della Convenzione vigente e della disciplina applicabile, devono essere previamente deliberate dal Comitato, in quanto direttamente connesse all'esercizio delle funzioni delegate;

che l'assenza di una previa deliberazione del Comitato determina un difetto del presupposto istituzionale della spesa, anche quando sussista capienza contabile nel capitolo;

che l'utilità dell'attività, la disponibilità dello stanziamento o l'adozione di un atto amministrativo-contabile degli uffici non possono sostituire la deliberazione del Comitato;

che occorre promuovere una linea uniforme, rigorosa e non equivoca, idonea a prevenire prassi difformi, incertezze applicative, utilizzazioni extra-programmatiche delle risorse, spostamenti non deliberati, imputazioni improprie e compressioni del ruolo istituzionale dei Comitati;

Ritenuto

che, per le ragioni sopra esposte, sia necessario affermare, quale principio comune di corretta amministrazione delle risorse AGCOM, che nessuna spesa possa essere posta a carico dei fondi AGCOM senza previa deliberazione del Comitato competente;

che sia opportuno raccomandare a ciascun Co.re.com. l'adozione annuale di una deliberazione obbligatoria sul programma delle attività, sui capitoli di entrata e di spesa, sulla destinazione delle risorse AGCOM, sull'eventuale fabbisogno di personale, sulle economie e sulle variazioni;

che sia opportuno indicare ai singoli Comitati uno schema minimo di deliberazione annuale, ferma la libertà di ciascun Comitato di adattarlo alla propria legge regionale, al proprio regolamento interno, alla propria Convenzione e alla disciplina organizzativa e contabile dell'ente presso cui è incardinato;

che sia necessario distinguere, in modo non equivoco, tra:

- a) deliberazione del Comitato, quale atto presupposto, necessario e determinativo della destinazione funzionale della risorsa;
- b) capitolo di bilancio, quale strumento contabile di iscrizione, imputazione e tracciabilità;
- c) atto degli uffici, quale atto esclusivamente attuativo della deliberazione del Comitato;

- d) comunicazione annuale all'AGCOM, quale presidio preventivo di coerenza tra programma, funzioni delegate e risorse;
- e) relazione annuale, quale verifica dell'attività svolta sulla base del programma preventivamente comunicato;

Approva la seguente risoluzione

Articolo 1

Natura dell'atto

1. La presente risoluzione costituisce atto di indirizzo interpretativo e operativo del Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Co.re.com.
2. Essa non sostituisce le deliberazioni dei singoli Comitati, non modifica le leggi regionali istitutive, non incide sui regolamenti interni dei Co.re.com., non deroga alle Convenzioni vigenti e non interferisce con le competenze contabili degli enti presso cui i Comitati sono incardinati.
3. Essa individua una linea comune di corretta amministrazione delle risorse AGCOM assegnate per l'esercizio delle funzioni delegate e raccomanda ai singoli Comitati di valutarne il recepimento mediante propria deliberazione.

Articolo 2

Principio generale

4. Le risorse AGCOM assegnate ai Co.re.com. per l'esercizio delle funzioni delegate hanno natura funzionalmente vincolata.
5. Esse possono essere utilizzate esclusivamente per le funzioni delegate, per le attività ad esse connesse e, nei limiti dell'Accordo Quadro, delle Convenzioni vigenti e della disciplina applicabile, per le spese correlate al fabbisogno di personale direttamente connesso all'esercizio delle funzioni delegate.
6. Nessuna spesa può essere posta a carico delle risorse AGCOM in assenza di previa deliberazione del Comitato competente.

Articolo 3

Deliberazione annuale obbligatoria del Comitato

7. Ciascun Co.re.com. dovrebbe approvare annualmente, con apposita deliberazione, il programma delle attività relative alle funzioni delegate e il quadro di destinazione delle risorse AGCOM.
8. La deliberazione annuale dovrebbe indicare almeno:
 - f) le funzioni delegate interessate;
 - g) le attività programmate;
 - h) le risorse AGCOM disponibili, assegnate, previste, residue o non utilizzate;
 - i) il capitolo di entrata;
 - j) i capitoli di spesa;
 - k) la corrispondenza tra ciascun capitolo e le funzioni delegate;

- l) l'eventuale quota destinata a spese correlate al fabbisogno di personale;
- m) le economie e i residui di esercizi precedenti;
- n) le somme da riprogrammare;
- o) gli uffici incaricati della mera attuazione amministrativo-contabile;
- p) l'obbligo di comunicazione annuale del programma all'AGCOM;
- q) le modalità di monitoraggio interno.

3. La deliberazione del Comitato costituisce il presupposto istituzionale necessario per ogni successivo atto amministrativo-contabile.

Articolo 4

Capitoli di bilancio

9. Ciascun Comitato dovrebbe indicare annualmente, nella deliberazione di cui all'articolo 3, il capitolo di entrata e i capitoli di spesa relativi alle risorse AGCOM.

10. Qualora i capitoli non risultino istituiti, risultino generici, non risultino idonei a garantire la tracciabilità delle risorse o non consentano la distinta imputazione alle funzioni delegate, il Comitato dovrebbe richiedere formalmente all'organo competente la loro istituzione, modifica, integrazione, rettifica o distinta evidenziazione.

11. L'indicazione dei capitoli da parte del Comitato non sostituisce la competenza contabile dell'ente, ma costituisce atto necessario di indirizzo funzionale, presupposto della corretta imputazione delle risorse AGCOM.

Articolo 5

Atti degli uffici

12. Gli uffici amministrativi competenti adottano gli atti necessari all'attuazione della deliberazione del Comitato.

13. Tali atti, comunque denominati secondo l'ordinamento interno dell'ente, hanno natura esclusivamente attuativa della deliberazione del Comitato.

14. Gli uffici non possono determinare autonomamente la destinazione delle risorse AGCOM.

15. Ogni atto di attuazione dovrebbe contenere espresso richiamo:

- r) alla deliberazione del Comitato;
- s) al programma annuale delle attività;
- t) all'Accordo Quadro;
- u) alla Convenzione vigente;
- v) al capitolo di entrata;
- w) al capitolo di spesa;
- x) alla funzione delegata;
- y) all'attività finanziata;

z) alla comunicazione annuale del programma all'AGCOM.

Articolo 6

Spese di personale

16. L'eventuale destinazione di risorse AGCOM a spese correlate al fabbisogno di personale deve essere deliberata dal Comitato.

17. La deliberazione deve indicare:

- aa) il fabbisogno funzionale della struttura dedicata;
- ab) il collegamento tra personale e funzioni delegate;
- ac) la quota di risorse AGCOM destinata;
- ad) la coerenza con il programma annuale;
- ae) la coerenza con la dotazione comunicata all'AGCOM;
- af) la conformità all'Accordo Quadro, alla Convenzione vigente e alla disciplina applicabile.

4. Nessuna spesa di personale può essere imputata alle risorse AGCOM in assenza di previa deliberazione del Comitato.

Articolo 7

Variazioni, spostamenti, rimodulazioni

18. Ogni variazione, spostamento, rimodulazione o diversa destinazione delle risorse AGCOM che incida sul programma annuale, sulle attività, sui capitoli, sul personale, sulle economie o sulle funzioni delegate deve essere previamente deliberata dal Comitato.

19. Gli uffici possono formulare proposte, svolgere istruttoria, rappresentare esigenze tecniche e predisporre gli atti conseguenti.

20. La decisione sulla destinazione funzionale resta del Comitato.

21. Le variazioni rilevanti devono essere comunicate all'AGCOM quale aggiornamento del programma annuale delle attività.

Articolo 8

Economie, residui e somme non utilizzate

22. Le somme AGCOM non utilizzate conservano il vincolo funzionale originario.

23. Le economie, i residui e le somme non spese non possono essere assorbiti nel bilancio indistinto dell'ente né utilizzati per finalità estranee alle funzioni delegate.

24. Il Comitato deve deliberare annualmente anche sulla destinazione delle economie e delle somme non utilizzate.

25. La deliberazione deve indicare:

- ag) annualità di provenienza;
- ah) capitolo originario;

- ai) importo;
- aj) permanenza del vincolo;
- ak) nuova destinazione funzionale;
- al) eventuale aggiornamento del programma annuale comunicato all'AGCOM.

Articolo 9

Comunicazione annuale all'AGCOM

26. Il programma annuale delle attività relative alle funzioni delegate, approvato dal Comitato, deve essere comunicato all'AGCOM secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione vigente.

27. La comunicazione annuale del programma costituisce presidio preventivo di coerenza tra funzioni delegate, attività, risorse, capitoli, personale e atti di attuazione.

28. La relazione annuale sull'attività svolta verifica ciò che è stato previamente programmato, deliberato e comunicato.

29. La relazione annuale non può sanare spese non previamente deliberate dal Comitato.

Articolo 10

Formula di principio

30. Il Coordinamento nazionale individua la seguente formula di principio:

nessuna spesa AGCOM senza deliberazione del Comitato;

nessuna spesa di personale senza deliberazione del Comitato;

nessun utilizzo di economie senza deliberazione del Comitato;

nessuna variazione di destinazione senza deliberazione del Comitato;

nessun capitolo generico ove sia necessario assicurare la tracciabilità delle risorse AGCOM;

nessun atto degli uffici se non in attuazione di una previa deliberazione del Comitato;

nessuna comunicazione annuale all'AGCOM che non discenda dal programma approvato dal Comitato.

Articolo 11

Trasmissione ai singoli Comitati

31. La presente risoluzione è trasmessa a tutti i Presidenti dei Co.re.com.

32. Ciascun Presidente potrà sottoporla al proprio Comitato per le valutazioni di competenza.

33. Ciascun Comitato, nella propria autonomia, potrà recepirla, modificarla, integrarla o non adottarla, secondo il proprio ordinamento interno.

34. Il recepimento, ove deliberato, potrà assumere la forma di deliberazione interna del Comitato recante disciplina annuale o generale della destinazione delle risorse AGCOM.

Articolo 12

Trasmissione istituzionale

35. La presente risoluzione, dopo l'approvazione, può essere trasmessa:

- am) all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- an) alla Commissione paritetica prevista dall'Accordo Quadro;
- ao) alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
- ap) alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- aq) ai Presidenti dei Consigli regionali;
- ar) agli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali;
- as) ai Segretari generali degli enti presso cui i Co.re.com. sono incardinati;
- at) ai dirigenti delle strutture di supporto dei Co.re.com.;
- au) ai servizi bilancio e ragioneria degli enti interessati.

2. La trasmissione ha finalità conoscitiva, collaborativa e di uniformità applicativa.

Articolo 13

Clausola di salvaguardia

36. La presente risoluzione non incide sulle competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome.

37. Non modifica le Convenzioni vigenti.

38. Non sostituisce le deliberazioni dei singoli Comitati.

39. Non attribuisce agli uffici amministrativi competenze ulteriori rispetto a quelle previste dagli ordinamenti di appartenenza.

40. Non riduce le competenze contabili degli enti presso cui i Co.re.com. sono incardinati.

41. Stabilisce, tuttavia, un principio ordinamentale essenziale: la destinazione funzionale delle risorse AGCOM è determinata dal Comitato; gli uffici ne curano l'attuazione.

Articolo 14

Approvazione

42. La presente risoluzione è approvata dalla unanimità dei presenti Presidenti al Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Co.re.com. nella seduta del 26 GIUGNO 2026 .

43. La risoluzione è allegata al verbale della seduta e ne costituisce parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Presidenti dei Corecom